



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI E GLI IMPEGNI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Regime di impegno

Art. 4 – Compiti didattici dei professori di ruolo

Art. 5 – Compiti didattici dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato

Art. 6 – Compiti didattici dei ricercatori di ruolo a tempo determinato

Art. 7 – Riduzione delle attività di didattica frontale

Art. 8 – Emolumenti correlati ad attività di didattica frontale eccedente i carichi minimi

Art. 9 – Partecipazione agli organi collegiali

Art. 10 – Autocertificazione delle attività svolte

Art. 11 – Verifica dello svolgimento delle attività

Art. 12 – Valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 13 – Premialità

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa in materia e con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, anche a tempo determinato, nonché le modalità di verifica dell'assolvimento degli stessi.
2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad osservare, nell'adempimento dei propri compiti e impegni accademici, i principi e le regole di condotta stabiliti dal Codice etico dell'Ateneo.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di seguito riportate:

1. Per “*attività didattica frontale*” si intende:
 - attività didattiche curricolare (tra cui insegnamenti e/o moduli di insegnamenti, laboratori, esperienze pratiche guidate, seminari, visite didattiche) cui corrisponde l'acquisizione di CFU secondo quanto previsto dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
 - attività didattiche finalizzate all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi secondo quanto previsto dai regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e dai relativi bandi per l'ammissione degli studenti;
 - attività didattiche cui corrisponde l'acquisizione di CFU secondo quanto previsto dai piani di studi dei corsi master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione permanente e ricorrente o realizzati in attuazione di specifiche disposizioni di legge.
2. Per “*attività didattica integrativa e attività di servizio agli studenti*” si intendono le attività di supporto e di affiancamento alla didattica frontale, quali:
 - a) le esercitazioni, i seminari, i corsi di allineamento, gli insegnamenti per percorsi di eccellenza e le ulteriori attività didattiche cui non corrisponde l'acquisizione di CFU;
 - b) l'assistenza ai laboratori;
 - c) la partecipazione alle commissioni di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e della preparazione iniziale degli studenti;
 - d) la partecipazione alle commissioni degli esami di profitto e degli esami di laurea;
 - e) il ricevimento degli studenti;
 - f) l'assistenza per la stesura e la supervisione degli elaborati finali previsti dai corsi di studio e delle tesi di dottorato;
 - g) l'orientamento in tutte le sue forme;
 - h) il tutorato e l'assistenza agli studenti, anche per le attività di tirocinio e di mobilità internazionale, lungo tutto il corso degli studi.

Art. 3 – Regime di impegno

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
3. Con riferimento a quanto indicato al comma 2, l'impegno annuo massimo rendicontabile per attività di studio e ricerca, anche in relazione a progetti scientifici finanziati da soggetti terzi, è convenzionalmente stabilito in 9 mesi/uomo.
4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Art. 4 – Compiti didattici dei professori di ruolo

1. I professori, oltre a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, come definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui 120 ore di didattica frontale, e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, di cui 80 ore di didattica frontale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e all'articolo 7.
2. L'attività didattica frontale svolta in corsi master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione permanente e ricorrente o realizzati in attuazione di specifiche disposizioni di legge può concorrere al raggiungimento del monte ore minimo di didattica frontale di cui al precedente comma 1 entro il limite del 50% dello stesso.
3. Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle vigenti disposizioni normative in materia, i compiti didattici e di servizio agli studenti sono assegnati dal Dipartimento di afferenza in sede di programmazione delle proprie attività mirando ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse umane ed un'equilibrata ripartizione dei compiti tra tutto il corpo docente.
4. Qualora il Dipartimento di afferenza, sulla base della propria programmazione didattica, non attribuisca ai docenti o ricercatori compiti didattici per un numero di ore di didattica frontale pari almeno a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, tale Dipartimento, tenendone informati i docenti interessati, pone l'impegno didattico residuo a disposizione di altri Dipartimenti per insegnamenti offerti preferibilmente nel Settore scientifico disciplinare di afferenza dei docenti. Il Dipartimento che offra insegnamenti nel Settore scientifico disciplinare di afferenza dei docenti è tenuto ad avvalersi di tale disponibilità con priorità rispetto al ricorso a docenti a contratto per lo svolgimento dell'intero insegnamento. Ove l'assegnazione di un incarico didattico presso altro Dipartimento non sia possibile secondo questa modalità, i docenti che non raggiungano il carico didattico previsto possono svolgere le ore mancanti negli altri corsi di studio diversi da quelli di I e di II ciclo, oltre ai limiti previsti dal comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso in cui il Dipartimento non eroghi un'attività didattica prevista in sede di programmazione, la Struttura si attiva affinché ai docenti sia assegnato un incarico didattico che permetta loro di assolvere il proprio compito didattico istituzionale. Nel caso ciò non sia possibile, anche in ragione della chiusura del processo di programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento, il compito didattico potrà, in via eccezionale e solo per quell'anno accademico, considerarsi assolto ai fini dell'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. I professori dell'Università sono tenuti a svolgere le attività didattiche loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere rinviati. In quest'ultimo caso, il professore responsabile deve sottoporre la richiesta di rinvio all'approvazione del Direttore di riferimento ed informare i competenti Uffici della Direzione generale al fine della comunicazione agli studenti.
7. I professori sono, inoltre, tenuti a definire e a rendere pubblici, prima dell'inizio delle attività didattiche, i contenuti degli insegnamenti, il programma d'esame e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento; è, altresì, obbligo dei professori pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae e l'orario di ricevimento degli studenti, svolgere le attività didattiche secondo la programmazione oraria del corso o dei corsi di studio di riferimento e gli appelli d'esame come calendarizzati dalla competente struttura didattica.
8. I registri, cartacei o elettronici, concernenti le attività didattiche devono essere mantenuti aggiornati ed esibiti ad ogni richiesta del Direttore di Dipartimento o del Rettore. Il registro deve essere consegnato al Direttore di Dipartimento entro 30 giorni dal termine del periodo didattico di svolgimento delle attività. Il Direttore del Dipartimento verifica l'assolvimento dei compiti assegnati al docente, controfirma il registro e lo trasmette ai competenti Uffici della Direzione generale per le registrazioni statistiche e le archiviazioni.

Art. 5 – Compiti didattici dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato

1. I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
2. Ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo definito, possono essere assegnati, previo loro consenso e fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari di didattica frontale, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi di Ateneo. In tale caso, ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi o moduli e si intendono applicabili i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4.
3. Le attività di cui al comma 2, se affidate, sono svolte entro il limite massimo di 120 ore per i ricercatori a tempo pieno e di 60 ore per i ricercatori a tempo definito, per ciascun anno accademico.

Art. 6 – Compiti didattici dei ricercatori di ruolo a tempo determinato

1. I ricercatori di ruolo a tempo determinato, oltre a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito.
2. I ricercatori di ruolo a tempo determinato a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente attività didattica frontale per non meno di 90 ore.
3. I ricercatori di ruolo a tempo determinato a tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente attività didattica frontale per non meno di 45 ore.
4. Per ulteriori disposizioni concernenti la figura del ricercatore a tempo determinato si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo adottato ai sensi della vigente normativa in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto al presente articolo, debbono intendersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 7 – Riduzione delle attività di didattica frontale

1. Il Consiglio dell'Università, su proposta del Senato accademico, può disporre la riduzione del monte ore minimo di didattica frontale per le seguenti cariche:
 - a) Rettore;
 - b) Pro Rettore;
 - c) Direttore di Dipartimento;
 - d) Coordinatore del Presidio di Qualità;
 - e) Coordinatore di corso di laurea;
 - f) Delegato rettorale.
2. La riduzione della didattica frontale non può superare la metà del monte ore minimo, fatta eccezione per la carica di Rettore, ed è direttamente correlata ai compiti del ruolo svolto.
3. La riduzione del monte ore di didattica frontale di cui al presente articolo può essere disposta nel caso in cui la durata delle cariche di cui al precedente comma 1 sia pari ad almeno 6 mesi nel corso di un anno accademico.

Art. 8 – Emolumenti correlati ad attività di didattica frontale eccedente i carichi minimi

1. Ai professori di ruolo che abbiano assolto i compiti previsti ai sensi del presente regolamento possono essere retribuiti gli affidamenti di didattica frontale, eccedenti i carichi didattici minimi, secondo quanto di seguito stabilito:
 - a) per i professori di ruolo a tempo pieno, oltre le 120 ore e nel limite massimo di 180 ore;
 - b) per i professori di ruolo a tempo definito, oltre le 80 ore e nel limite massimo di 135 ore.

2. Ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano assolto i compiti previsti ai sensi del presente regolamento possono essere retribuiti affidamenti di didattica frontale, secondo quanto di seguito stabilito:
 - a) per i ricercatori che hanno optato per il tempo pieno nel limite massimo di 120 ore;
 - b) per i ricercatori che hanno optato per il tempo definito nel limite massimo di 60 ore.
3. Ai ricercatori a tempo determinato che abbiano assolto i compiti previsti ai sensi del presente regolamento possono essere retribuiti affidamenti di didattica frontale, eccedenti i carichi didattici minimi, secondo quanto di seguito stabilito:
 - a) per i ricercatori che hanno optato per il tempo pieno nel limite massimo di 120 ore;
 - b) per i ricercatori che hanno optato per il tempo definito nel limite massimo di 60 ore;
4. Deroghe ai limiti massimi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposte dal Consiglio dell'Università su proposta motivata del Senato accademico ferma restando la possibilità per i professori e per i ricercatori di svolgere affidamenti interamente o parzialmente gratuiti.
5. Il Consiglio dell'Università, valutate le risorse a ciò destinabili, determina l'importo orario degli emolumenti di cui al presente articolo.
6. La corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo avviene entro 60 giorni dal termine degli adempimenti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 9 – Partecipazione agli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali, inclusi commissioni o gruppi di lavoro istituiti dai competenti organi dell'Ateneo, rientra nell'adempimento dei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori. Al fine della costituzione di commissioni e gruppi di lavoro, comunque denominati, viene utilizzato il criterio della rotazione.
2. Le eventuali assenze, dovute ad eccezionali e giustificati motivi, debbono essere comunicate anticipatamente per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della seduta.
3. La reiterata mancata partecipazione non giustificata comporta l'avvio del procedimento disciplinare da parte dei competenti organi di Ateneo.
4. Debbono intendersi applicabili le vigenti disposizioni dettate dal Consiglio dell'Università in materia di funzionamento degli organi collegiali di Ateneo.

Art. 10 – Autocertificazione delle attività svolte

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte ai sensi del presente regolamento, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 11 – Verifica dello svolgimento delle attività

1. Il Direttore del Dipartimento di afferenza accerta, sotto la propria responsabilità, l'autocertificazione di cui all'articolo 10 entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Qualora, in sede di accertamento, vengano riscontrati inadempimenti o incongruenze rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il Direttore del Dipartimento trasmette al Rettore apposita relazione onde consentire gli adempimenti di competenza.

Art. 12 – Valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 11 concorrono alla valutazione complessiva dei professori e dei ricercatori, i cui criteri e modalità, anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico.
3. In caso di valutazione negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. La richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
4. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al "Fondo di Ateneo per la premialità" dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 13.

Art. 13 – Premialità

1. La premialità, che può consistere in compensi in denaro o in disponibilità finanziarie e/o strumentali aggiuntive per la ricerca o l'aggiornamento scientifico, mira a riconoscere e gratificare l'eccellenza dell'impegno nelle diverse aree di attività didattica, di ricerca, terza missione e di gestione dei professori e dei ricercatori.
2. Il Consiglio dell'Università disciplina l'istituzione di un "Fondo di Ateneo per la premialità" di professori e ricercatori a tempo pieno, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui affluiscono le risorse derivanti dall'eventuale mancata attribuzione degli scatti stipendiali.
3. Il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati, ovvero con stanziamenti aggiuntivi da parte del Consiglio dell'Università.
4. Eventuali compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici, sono definiti dal Consiglio dell'Università con apposito regolamento.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Le modifiche al presente regolamento troveranno applicazione a partire dalla programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico 2022/2023.